ISTITUZIONE DI DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 2

Istituzione di direzioni di amministrazione della Marina militare

Alle dipendenze del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno e di quello dello Jonio e del Canale d'Otranto sono istituite rispettivamente le direzioni di amministrazione di:

a) La Spezia, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno, di quello dell'Adriatico e del comando militare marittimo della Sardegna;

b) Taranto, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, di quello del Basso Tirreno e del comando militare marittimo della Sicilia.

Versione in vigore dal 12 marzo 1981, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Estremi	Legge 20 febbraio 1981, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-direzioni-di-amministrazione-dell-esercito-della/art-2-istituzione-di-direzioni-di-amministrazione-della-marina-militare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it